

Ministero per i beni e le attività culturali

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo
Osservatorio per lo spettacolo dal vivo.

**Dibattito parlamentare per l'approvazione del D. lgs
22 gennaio 2004, n. 28 recante
*Riforma della disciplina in materia di attività
cinematografiche*
*a norma dell'art. 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137.***

A cura di
Giuseppe Carcone
Roma, Giugno 2005



Indice

Riassunto.....	I
Leggenda partiti.....	III
1. Dalla legge delega alla proposta del Governo.....	1
1.1. Legge delega.....	1
1.2. Atto del Governo.....	2
2. Assegnazione al parlamento.....	3
2.1. Esame alla Camera del Senato.....	3
2.1.1. Esame in commissione Istruzione pubblica e beni culturali.....	3
2.2. Esame alla Camera dei Deputati.....	8
2.2.1. Esame nella Commissione VII Cultura.....	8
2.2.2. Esame nella Commissione V Bilancio.....	14
3. Dall'atto al Decreto.....	16
Appendice.....	17
a. Legge delega: <i>L. 6 luglio 2002, n. 137</i>	18
b. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.....	20
c. Schema di parere favorevole della Camera dei Deputati.....	38

Riassunto

L'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come previsto dall'art. 76 Cost. delega attraverso principi e criteri direttivi, il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto in materia di beni culturali ed ambientali, cinematografia, teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore.

Al comma 3 prevede che questi decreti devono essere adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, previ pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. In attuazione di tale delega il Governo elabora lo schema di decreto legislativo recante: "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche".

Anche se in tempi molto ristretti, meno di un mese, il Parlamento si pronuncia su tale schema, atto del Governo n. 296, e presenta non poche modifiche, soprattutto alla Camera dei Deputati, tante da indurre entrambe le Camere a votare un parere positivo con condizioni.

I rilievi che provengono indistintamente dalla Commissione cultura della Camera dei Deputati e dalla Commissione istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato riguardano gli stessi argomenti.

A livello generale e come nota trasversale tra i gruppi partitici si sottolinea innanzitutto un errato approccio del Governo alla produzione di tale schema, che è avvenuto senza previa consultazione parlamentare, in tempi eccessivamente ristretti e in ritardo rispetto alla sua presentazione, avvenuta un anno prima. Si rileva inoltre da un lato un eccesso di delega, che ha portato il Governo ad esorbitare dall'obiettivo di semplice riordino della disciplina e introducendo novità soprattutto dal punto di vista dei requisiti di accesso ai contributi pubblici, dall'altro una eccessiva genericità dovuta al continuo rinvio a successivi decreti ministeriali per la definizione di troppe materie, che portano il Parlamento a considerare lo schema una vera e propria delega in bianco.

Inoltre, rilievi fondamentali riguardano lo scarso coinvolgimento delle regioni, lo scarso coinvolgimento degli operatori del settore, la ridotta valorizzazione degli artisti emergenti e il parallelo sostegno alle grandi realtà, l'eccessiva genericità delle definizioni delle attività cinematografiche e di altre previsioni riguardanti funzionamenti e composizione di nuovi organi.

Leggenda (dei gruppi parlamentari citati)

FI	Forza Italia
AN	Alleanza Nazionale
LP	Lega Padana
UDC	Unione democratici di Centro
LNFP	Lega Nord Federazione Padana
DS- U	Democratici di Sinistra e L'Ulivo
MARGH- U	Margherita- L'Ulivo
RC	Rifondazione Comunista

1- Dalla legge delega alla proposta del governo.

1.1. Legge delega

La legge 6 luglio 2002, n. 137 all'art. 10, delega il Governo ad esercitare la sua potestà legislativa (così come previsto all'art. 76 Cost.), dettando i principi e criteri direttivi per effettuare il *riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore*.

I principi e criteri direttivi ai quali i decreti legislativi devono attenersi riguardano in generale:

- l'adeguamento agli art. 117 e 118 della Costituzione
- l'adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
- l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate;
- lo snellimento e l'abbreviazione dei procedimenti;
- l'adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

In particolar modo per il settore della cinematografia:

- la razionalizzazione degli organismi consultivi e le relative funzioni (anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti);
- lo snellimento delle procedure di liquidazione dei contributi e la ridefinizione delle modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi;
- l'adeguamento dell'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore;
- la revisione organizzativa degli organismi e degli enti di settore;
- la revisione del sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi.

Ulteriore vincolo all'attività legislativa del Governo è l'assenza nei decreti di *nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato*.

I decreti legislativi da emanarsi, inoltre, devono essere adottati, sentita la Conferenza Unificata (di cui all'art.8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281¹), previ pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia².

Tale disposizione normativa si traduce nell'atto del Governo n. 296 recante "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche".

1.2. Atto del Governo

Lo schema di provvedimento di attuazione della legge delega è caratterizzata innanzitutto da un obiettivo principale: dare un corpo unitario e coerente a tutta la legislazione esistente in materia a partire dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Tuttavia il Governo sceglie, in questo progetto, di rinviare l'individuazione delle modalità di attuazione della disciplina stessa a successivi decreti ministeriali, a causa della particolare tecnicità di alcuni argomenti, focalizzando l'attenzione soprattutto su:

- la semplificazione della procedura di finanziamento ai film di interesse culturale,
- l'introduzione di un sistema di *reference* applicato ai produttori,
- l'istituzione della Consulta territoriale per le attività cinematografiche,
- l'introduzione del *product placement*³,
- la riqualificazione del ruolo dell'imprenditore nel settore della produzione, evitando interventi di tipo meramente assistenzialista,
- la previsione di nuove regole per il finanziamento alla distribuzione,
- la riformulazione del sistema di attribuzione dei premi di qualità,
- la semplificazione e la razionalizzazione delle attività di promozione,
- la rimodulazione del credito all'esercizio.

Lo schema, inoltre, non viene accompagnato da alcuna relazione tecnica perché non prevede, come previsto dalla legge delega, oneri ulteriori a carico dello Stato.

¹ "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città' ed autonomie locali"

² Tali pareri devono essere resi nel termine di 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine i decreti possono essere comunque adottati

³ Possibilità di realizzare inquadrature di marchi e prodotti all'interno dei film.

2- Assegnazioni al parlamento

2.1. Esame alla Camera del Senato

L'atto del Governo n. 296 recante *Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche* viene presentato dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento il 14 novembre 2003⁴.

Come previsto dall'art. 139- *bis* del Regolamento del Senato⁵, l'atto viene assegnato in sede consultiva alla VII Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) il 19 novembre con scadenza il 18 gennaio 2004, e in sede di osservazioni alla Commissione I (Affari Costituzionali), alla Commissione V (Bilancio) e alla Commissione X (Industria, commercio, turismo). Senza proroghe al termine di scadenza il documento ottiene esito favorevole con osservazioni.

2.1.1. Esame in Commissione Istruzione pubblica e beni culturali.

L'esame dell'atto inizia con la seduta n. 246 del 26 Novembre 2003.

In apertura interviene Franco Asciutti (FI) che, in qualità di presidente relatore, subito ribadisce il rilievo costituzionale dell'attività cinematografica, definita come strumento non solo di espressione artistica, ma anche di formazione culturale, di comunicazione sociale, nonché di rilevante interesse economico e industriale⁶.

Nell'analisi di ogni singolo articolo, non manca di rilevare non tanto le contiguità con il regime passato, ma soprattutto i punti di rottura. Evidenzia in primo luogo l'assenza di un esplicito riferimento alla tutela della proprietà intellettuale e in particolare alla tutela delle opere cinematografiche.

Riguardo alle definizioni, che seguono un criterio logico diverso da quello passato rileva la eccessiva genericità dell'espressione *sala di comunità religiosa* (rispetto alla

⁴ Annunciato nella seduta n. 494 del 25 novembre 2003

⁵ Art. 139-*bis* Regolamento del Senato, Pareri delle Commissioni su atti del Governo

1. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare in ordine ad atti che rientrano nella sua competenza, la relativa richiesta e il suo deferimento alla Commissione permanente competente per materia vengono annunciati all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa.

2. La Commissione, nel termine di venti giorni dall'assegnazione - prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente del Senato - comunica il parere al Presidente del Senato che lo trasmette al Governo.

⁶ Ricorda anche che la Repubblica, inoltre, favorisce lo sviluppo dell'industria cinematografica e la produzione di interesse culturale, oltre che alla diffusione e alla conservazione del patrimonio filmico.

vecchia *sala delle comunità ecclesiali*). Riguardo all'introduzione della Consulta territoriale, il senatore Ascutti auspica una maggiore rappresentatività nei confronti di tutte le parti interessate, anche attraverso l'incremento del numero dei suoi componenti. In materia di coproduzioni, segnala la mancata estensione alle imprese appartenenti all'Unione europea del requisito della quota minima di partecipazione a coproduzioni, che non deve essere inferiore al 20 per cento del costo del film.

Riguardo la disciplina per la richiesta del riconoscimento dell'interesse culturale prescrive requisiti ancora più stringenti rispetto a quelli per richiedere l'ottenimento della nazionalità italiana e un regime differenziato per il riconoscimento dell'interesse culturale dei cortometraggi, data la loro peculiarità artistica.

A proposito dell'attività di distribuzione sottolinea come l'erogazione dei contributi sia condizionata ai risultati raggiunti dalla stessa impresa nella distribuzione dell'anno precedente secondo un meccanismo automatico. Per quanto riguarda i premi di produzione, il relatore non condivide l'obbligo di reinvestimento per la quota destinata alle imprese di produzione, dato che tale obbligo contraddice la finalità della norma di premiare la particolare qualità del lavoro svolto. Dell'art. 19, riguardante il Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività cinematografica, ne denuncia una incompletezza rispetto alla concessione dei contributi alle *sale d'essai* e alle sale delle comunità religiose che necessitano, data la loro peculiarità, di un decreto ministeriale a parte.

Infine, in tema di apertura delle sale cinematografiche suggerisce, in attuazione del nuovo titolo V della Costituzione, di prendere in considerazione l'ambito territoriale provinciale, piuttosto che il troppo ristretto ambito comunale.

Riportando senza grandi commenti le disposizioni che confermano la normativa vigente, invita il Governo a regolare in maniera più dettagliata le istanze di finanziamento *in itinere*, considerando anche la complessità delle aspettative economiche sottostanti, mentre invita la Commissione a esprimere un parere favorevole con osservazioni, rinviando l'esame dell'atto del Governo a sedute successive.

L'esame riprende nella seduta n. 254 del 16 dicembre 2003.

Interviene la senatrice Acciarini (DS-U) che mette in rilievo principalmente a livello generale la mancanza di chiarezza dell'atto del Governo, sia per quel che riguarda gli obiettivi, sia per quel che riguarda la regolazione di istituti di nuova introduzione.

Riguardo agli obiettivi, lamenta la funzione di semplice riordino della normativa vigente e la mancanza di una funzione di riforma sostanziale.

Per quanto riguarda le novità introdotte, la mancanza di chiarimento dei termini riguarda il processo di transizione dai fondi dall'attuale gestione presso la sezione credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro a Cinecittà Holding S.p.a. Anche se è una possibile risposta alle necessità di efficienza e celerità, non è convinta che il semplice trasferimento di risorse sia una garanzia in tal senso. Sottolinea, quindi, l'esigenza di inserire adeguati contrappesi rispetto alla costituzione di posizioni dominanti nell'equilibrio della filiera cinematografica.

Passando ad una analisi dettagliata, lamenta subito l'assenza di norme sugli obblighi di investimento del prodotto cinematografico da parte dei possessori di licenze televisive⁷ e la mancata previsione di sgravi fiscali o crediti di imposta a favore dell'industria cinematografica, o di aiuti diretti e indiretti al cinema italiano, cogliendo anche l'occasione per ridefinire l'ormai inadeguato Fondo Unico per lo Spettacolo.

Per quanto riguarda le Commissioni ritorna a lamentare poca chiarezza nel procedimento di nomina dei componenti e nel funzionamento, auspicando come minimo, come aveva fatto anche Asciutti, una maggiore partecipazione da parte di autori, registi, attori, produttori, distributori ed esercenti.

In conclusione esprime un giudizio non positivo fondamentalmente per le lacune che lo schema presenta, più che per le disposizioni da esso arretrate.

Il senatore Brignone (LP), al contrario, lamenta la troppa precisione con cui il decreto ha disciplinato alcuni aspetti, andando, addirittura oltre i criteri di delega previsti dalla legge, come rilevano anche le Regioni in sede di Conferenza unificata; punto cruciale, quello del coinvolgimento delle Regioni, previsto solo agli artt. 4 e 22, ribadisce il senatore, mentre si tace su un possibile sostegno alla produzione di interesse regionale.

Esprime, infine, la necessità di dare maggiore attenzione alle opere prime in luogo della cinematografia che già dispone di mezzi propri.

Con questo intervento si chiude la seduta e l'esame viene rinviato.

La seduta n. 256 del 18 Dicembre 2003 vede la fine dell'esame rinviato e la sua conclusione.

⁷ Fa riferimento al mancato assoggettamento del gruppo Murdoch alla legge n. 122 e alla contrarietà del suo gruppo anche alla legge Gasparri.

Interviene il senatore Bevilacqua (AN) che parte dalla considerazione per cui in generale esprime soddisfazione nei confronti del lavoro svolto dal Governo. I maggiori rilievi, però, riguardano di nuovo il mancato coinvolgimento delle Regioni, a dimostrazione di una scarsa considerazione della riforma del titolo V, un ritardo eccessivo nell'approvazione del decreto, presentato nel 2002 e approvato dal Consiglio dei Ministri solo nell'autunno 2003 e, infine, ancora un vizio di eccesso di delega con riferimento alla liquidazione dei contributi, dato che la legge delega prevedeva la razionalizzazione delle sole procedure, non già dei criteri di attribuzione. Auspica un parere favorevole solo se il relatore tenga conto anche dei rilievi fatti, in caso contrario il voto sarà di astensione.

A questo punto il presidente relatore Asciutti illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni⁸, che tiene presente anche dei rilievi del senatore Bevilacqua.

Lo schema di parere approvato dalla commissione dimostra una convergenza di opinioni sulle finalità del decreto che, ai sensi della legge delega, deve essere di solo riordino della normativa vigente. Vengono valutati positivamente:

- gli artt. 2 e 3 che riordinano le principali definizioni terminologiche rispetto all'attuale legislazione,
- l'art. 3 che prevede l'equiparazione delle imprese appartenenti all'Unione europea a quelle italiane a condizione di reciprocità, a patto che svolgano prevalente attività in Italia,
- l'art. 4 che istituisce la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, garantendo ampio coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nella programmazione delle attività cinematografiche,
- l'art. 5 che stabilisce che per l'ottenimento della nazionalità italiana del film prodotto oltre ai requisiti della normativa vigente, stabilisce che almeno il trenta per cento della spesa complessiva deve essere effettuata in Italia,
- l'art. 9 che consente che all'interno dei film vengano realizzate inquadrature di merci e prodotti, purché coerenti con il contesto normativo e in presenza di idonea comunicazione nei confronti degli spettatori al fin di assicurare risorse aggiuntive, in considerazione della riduzione del finanziamento statale.

Le osservazioni riguardano, invece:

⁸ Dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'art.30, comma 2 del regolamento del Senato

- l'introduzione di un esplicito riferimento alla tutela della proprietà intellettuale,
- l'eliminazione di una semplicistica equiparazione dei film riconosciuti di nazionalità italiana presentati ai festival e alle manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale con i film d'essai di cui all'art. 2, comma 6, lettera *d*),
- l'estrema genericità della definizione sala di comunità religiosa, suggerendo di fare esplicito riferimento alle sale ecclesiali, unico esempio di sala religiosa,
- all'art. 4 maggiore rappresentatività delle parti interessate nella Consulta,
- all'art.7 un regime differenziato per il riconoscimento di interesse culturali dei cortometraggi,
- all'art. 8 si suggerisce di includere nella composizione della Commissione per la cinematografia, un rappresentante delle regioni, uno delle province, uno dei comuni designati dalla Conferenza unificata, nonché rappresentanti delle categorie professionali,
- all'art. 12 si auspica l'attribuzione definitiva al Ministero del Fondo per la produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche, non essendo adeguatamente motivata la decisione di affidare tale gestione a Cinecittà Holding S.p.a,
- all'art. 17 non si condivide l'obbligo di reinvestire la quota destinata alle imprese di produzione in tema di premi di qualità,
- all'art. 22 si prende atto che la disciplina sull'apertura delle sale cinematografiche è demandata alle regioni sulla base di determinati criteri generali, evitando tuttavia un arretramento del Governo che deve comunque evitare squilibri e incongruità fra le singole norme regionali,
- si invita, in fine, il Governo, per evitare eccessi di delega, a limitare le procedure di razionalizzazione alla liquidazione dei contributi, senza investire i criteri di assegnazione,
- ad integrazione delle delle disposizioni transitorie si invita il Governo a regolare più dettagliatamente le procedure di finanziamento *in itinere* tenendo in considerazione le aspettative economiche sottostanti.

2.2 Esame alla Camera dei Deputati.

2.2.1. Esame nella Commissione VII Cultura

Alla Camera, l'annuncio avviene il 19 novembre 2003 e, come previsto dall'art. 96- *ter* del Regolamento della Camera dei Deputati, viene assegnato alla Commissione competente per materia (comma 1), Commissione VII Cultura e alla Commissione V Bilancio.⁹

Il dibattito nella Commissione Cultura inizia il 3 dicembre 2003, e si presenta più complesso e variegato rispetto all'esame al Senato. Apre la seduta l'on. Gabriella Carlucci (FI) in quanto relatore, ribadendo l'encomiabile impegno del Governo e nel suo lavoro di rinnovamento dell'ormai inadeguata e frammentaria normativa nel settore. Ciò nonostante rileva come lo schema governativo presenti numerose carenze. In linea generale lo schema di decreto arriva con un grandissimo ritardo rispetto al momento in cui è stato annunciato, così come rilevato anche in Senato, e viene presentato al Parlamento a pochissime settimane dalla scadenza della legge delega, nella forma definitiva, senza alcun incontro preliminare con la Commissione cultura, eliminando ogni auspicata forma di collaborazione *in itinere*, tra Parlamento e Governo. Altro punto cruciale è lo scarso coinvolgimento delle regioni (se non negli artt. 4 e 22), nonostante la materia sia poco definita riguardo alle competenze ad esse spettanti.

Il 26 novembre 2003 la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome ha espresso parere negativo sul decreto legislativo in questione, rigettando in toto il provvedimento, salvo l'art. 22., parere che la Commissione cultura non può non tenere in considerazione.

Ribadisce per l'ennesima volta il rischio di eccesso di delega in materia di finanziamenti. La regolamentazione non si è fermata, infatti, allo snellimento delle procedure di assegnazione, ma ha modificato i criteri di assegnazione.

⁹ *Articolo 96-ter* Regolamento della Camera. 1. Gli schemi di atti normativi del Governo, trasmessi alla Camera per il parere parlamentare, sono assegnati dal Presidente alla Commissione competente per materia secondo le disposizioni dell'articolo 143, comma 4.

2. Gli schemi di cui al comma 1, qualora implicino entrate o spese, sono assegnati altresì alla Commissione bilancio, che, nel termine stabilito dal Presidente, trasmette alla Commissione competente per materia i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Nello stesso tempo il Governo avrebbe tralasciato completamente l'introduzione di controlli sull'impiego delle risorse assegnate, come richiedeva la legge delega. Il relatore conclude dicendo che allo stato attuale e considerando i numerosi rinvii a successivi decreti ministeriali, non si possono valutare le ricadute concrete del provvedimento, che lascerebbe "carta bianca" al ministro.

Il parere dovrebbe essere, quindi, contrario o favorevole con condizioni e osservazioni, dato che non può essere accettato a scatola chiusa, come si presenta.

L'on. Franca Chiaromonte (DS- U) richiede lo svolgimento di audizioni dei rappresentanti delle associazioni di settore, ed esprime la sua propensione per il parere contrario, poiché se si esprimesse parere favorevole sarebbero troppe le lacune da chiarire.

Michele Ranieli (UDC) esprime il proprio apprezzamento per le due ipotesi di parere preannunciate dal relatore, così come Fabio Garagnani (FI), Guglielmo Rositani (AN) e Flavio Rodeghiero (LNP).

Il presidente Ferdinando Adornato rinvia l'esame dell'atto, non richiedendo nessuno di intervenire.

Nell'allegato alla seduta di cui sopra si presenta la proposta di parere presentata dall'on. Carlucci (FI). Tale proposta prevede due possibilità, come già detto:

a) proposta di parere negativo:

ovvero invito al Governo a ritirare lo schema di decreto legislativo, richiedendo una radicale rielaborazione dello stesso alla luce delle obiezioni fin ora rappresentate, soprattutto per evitare che si possa esorbitare dai limiti imposti dal legislatore delegante.

In questa prospettiva, la quasi totalità degli articoli dello schema di decreto legislativo proposto vanno cassati. In questo contesto, si ha ragione di ritenere comunque indispensabile un rapido avvio dell'indagine conoscitiva peraltro deliberata dalla Commissione e mai concretamente avviata. Tra i soggetti che andranno auditi dalla Commissione¹⁰.

¹⁰ Elenco non esaustivo: Direzione Politica Audiovisiva (Dg Istruzione e Cultura) della Commissione Europea, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), Direzione Generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis), Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (Anica), Associazione Produttori Indipendenti (Api), Associazione Produttori Cinematografici (Apc), Associazione Nazionale Autori Cinematografici (Anac), Associazione Italiana Documentaristi (Doc/It), Sindacato Nazionale Critici Cinematografici (Sncci), Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici (Sngci), Scuola Nazionale di Cinema (Snc), Cinecittà Holding spa, Rai Cinema spa, Medusa Film spa, Motion Picture of America (Mpa), Fédération Européenne des Réalisateur de l'Audiovisuel (Fera), Unione Italiana Editoria Audiovisiva (Univideo), Società Italiana Autori Editori (Siae), Banca Nazionale del Lavoro (Bnl), Associazione Bancaria Italiana

b) *proposta di parere positivo, con osservazioni e condizioni:*

In questo caso, il Governo dovrà assumere l'impegno a recepire parte di quel che emerge dall'analisi comparata delle proposte di legge che sono state elaborate dal Parlamento, e, in particolare, alcuni dei punti fondamentali caratterizzanti l'Atto della Camera n. 2956, sul quale si registra la convergenza degli esponenti della maggioranza.

c) *proposta di parere: parere positivo con osservazioni:*

Questo parere potrebbe essere espresso a condizione di mettere in atto:

- fissazione di una quota del Fondo Unico dello Spettacolo destinata alla cinematografia: 25 per cento del Fus, come da previsioni originarie della legge istitutiva (n.183 del 1985);
- modificazione del sistema di intervento pubblico a sostegno della cinematografia, attraverso un meccanismo di «contributi-premi» finalizzati all'avviamento del progetto produttivo;
- modificazione dei criteri di scelta delle iniziative sostenute dallo Stato, attraverso un sistema in parte basato su automatismi ed in parte su processi selettivi, con le Regioni ben coinvolte;
- assegnazione del processo di erogazione dei finanziamenti ad un soggetto tecnicamente specializzato: si tratta della Arcus S.p.a (istituita *ex lege* 16 ottobre 2003, n.291);
- massima trasparenza e pubblicità del processo selettivo, anche attraverso un evento mediatico di proclamazione dei vincitori dei premi-contributi all'avviamento.

L'esame riprende il 13 gennaio 2004. Il presidente Adornato avverte che la Commissione bilancio, in data 18 dicembre 2003, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento in titolo¹¹. Comunica, inoltre, che il relatore Carlucci ha depositato una proposta di parere favorevole con condizioni e i deputati Grignaffini ed altri hanno presentato una proposta alternativa di parere contrario.

Quest'ultimo si basa su i seguenti rilievi:

(Abi), Centro Studi Investimenti Sociali (Censis), Istituto italiano per l'Industria Culturale (IsiCult), European Audiovisual Observatory (Oea).

¹¹ vedi *infra* paragrafo successivo.

- il Governo ha superato i limiti della legge delega, modificando lo schema di sostegno pubblico alla cinematografia e non fornendo elementi di valutazione sufficienti per esprimere un parere ponderato sugli obiettivi perseguiti dall'esecutivo e sull'impatto delle nuove norme sul sistema culturale ed economico del settore;
- il Governo non ha disciplinato in maniera certa gli obblighi di investimento delle quote di pubblicità e delle quote degli abbonamenti nell'acquisto di diritti e nella produzione da parte delle emittenti televisive via terra e via satellite come rilevato dagli operatori e dalle associazioni del settore;
- non si prevedono interventi che possano risolvere il problema dei fenomeni di concentrazione, specie se si indica la strada del *reference system* come parametro di valutazione;
- la previsione di un *reference artistico* come uno dei parametri di valutazione che l'unica commissione per la cinematografia (di nuova istituzione) dovrebbe adottare per accogliere le domande di accesso al sostegno pubblico è in netto contrasto con la missione principale del finanziamento pubblico alla cultura, vale a dire sostenere e promuovere la creatività di chi è meno favorito dal mercato;
- non esiste una disciplina transitoria, per tutti i settori di attività sui quali le norme del decreto insistono, che possa dare modo di verificare l'effetto e l'efficacia delle revisioni al sistema pubblico di finanziamento proposte dal Governo e di studiare opportune misure di correzione nel caso in cui si rendessero necessarie;
- è necessaria una fase di studio approfondito, da compiere in collaborazione con le Regioni, nonché con i comuni, sulle linee generali d'indirizzo e la programmazione in materia di apertura di nuove sale cinematografiche e di valorizzazione delle strutture esistenti;
- il Governo deve assumere l'impegno di tenere in considerazione osservazioni e proposte emendative del testo provenienti dalle associazioni degli operatori e dalle organizzazioni sindacali.

Nella seduta del 14 gennaio 2004, Anche il deputato Titti De Simone presenta un parere contrario che si basa fundamentalmente sugli stessi punti appena elencati.

Il relatore Carlucci segnala di aver apportato delle modifiche allo schema di parere depositato nella seduta del giorno precedente, riguardanti:

- l'introduzione di criteri meritocratici nell'erogazione dei finanziamenti,
- l'affidamento della gestione dell'erogazione di contributi ad una pluralità di istituti bancari per facilitare l'accesso ai finanziamenti da parte di piccoli e medi produttori,
- la pubblicità delle scelte operate dalla Commissione tramite un'apposita trasmissione televisiva annuale.

Il ministro Urbani esprime un forte apprezzamento per il lavoro del relatore e auspica un proficuo rapporto tra Governo e Parlamento.

Franca Chiaromonte (DS- U) pur apprezzando la proposta del relatore conferma il voto contrario del suo gruppo, a causa del mancato coinvolgimento dei soggetti interessati nella fase di elaborazione del decreto e di una concertazione con le regioni per il relativo regime di autorizzazione.

Andrea Colasio (MARGH- U) dichiara l'astensione al voto depositando le proprie considerazioni integrative, dietro consenso del presidente. Colasio condivide l'intento governativo di operare una indispensabile razionalizzazione dell'erogazione di finanziamenti pubblici al settore cinematografico. Persistono, però, forzature, anomalie ed incongruenze che vanificano tale esigenza e che inficiano il provvedimento nel suo complesso. In primo luogo, lo schema di provvedimento oltrepassa i principi ed i criteri informativi fissati dalla legge, attuando una parziale e surrettizia riforma delle attività cinematografiche, oltremodo caratterizzata dall'eccesso di rinvii a decreti ministeriali di attuazione che svuotano la funzione di verifica e controllo del Parlamento. Non può altresì essere tralasciato un dato politico-istituzionale rilevante, specie alla luce dei futuri assetti derivanti dall'attuazione del Titolo V della Costituzione, ovvero il parere negativo formulato dal Coordinamento delle Regioni che, ad eccezione dell'articolo 22 e nonostante le ripetute sollecitazioni, lamenta la mancata condivisione di un disegno omogeneo di intervento pubblico in favore delle attività cinematografiche, con particolare e specifico riferimento ai temi della promozione (*film commission*) e della formazione.

Peraltro, pur ritenendo formalmente corretta, nell'ottica del *governo del territorio*, la

funzione assegnata alle regioni in tema di esercizio cinematografico, non sfugge ai più la necessità che il provvedimento individui un criterio nazionale guida per l'apertura di nuove sale cinematografiche, che sia consono alle repentine ed incessanti trasformazioni del mercato e garantisca, in una sede di concertazione centrale, ma non centralistica, l'individuazione di criteri oggettivi che assecondino la naturale evoluzione del sistema multisala, ma anche la tenuta del medio o piccolo esercizio, nonché l'introduzione di specifiche agevolazioni, da concordare con gli enti locali, per le monosale dei centri storici (anche in termini di cambiamenti di destinazione d'uso, fatto salvo l'ambito culturale) ormai sempre più in crisi. Sull'articolo 22, inoltre, non può non condividersi l'invito, rivolto al Governo dalla VII Commissione del Senato della Repubblica, a valutare l'esigenza di non compiere un passo indietro rispetto all'attuale liberalizzazione dell'apertura di sale cinematografiche fino a 1.300 posti, che conseguiva a due delibere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Forti critiche vanno altresì rivolte allo schema di decreto legislativo laddove affida a Cinecittà Holding una funzione amministrativa impropria rispetto alle proprie finalità e *mission*.

Infine, si manifesta contrarietà alla retroattiva entrata in vigore del provvedimento e sconcerto per l'assenza di una qualsiasi previsione di transitorietà che garantisca la tutela dei soggetti coinvolti in procedure in corso nei diversi ambiti della produzione cinematografica in base a norme previgenti. Analoga fase di transizione va prevista per l'apertura delle sale, attraverso l'applicazione della disciplina statale fino a quando la singola regione non avrà emanato la legge richiamata dal primo comma dell'articolo 22. Tali sono i motivi per cui il Gruppo della Margherita si astiene sullo schema di decreto legislativo.

Michele Ranieli (UDC) si dichiara estremamente soddisfatto del provvedimento e si augura che possa essere il primo passo verso una organica riforma del settore.

Titti De Simone (RC) ribadisce, nonostante gli insindacabili miglioramenti, il voto contrario proprio e del suo gruppo.

Fabio Garagnani (FI) esprime il voto favorevole a nome del suo gruppo evidenziando, però, la necessità di valorizzare gli autori emergenti, spesso penalizzati e la necessità di

maggior trasparenza nelle procedure di valutazione. Stesso parere favorevole che esprime a nome del gruppo Giovanna Bianchi Clerici (LNFP).

Ferdinando Adornato ringrazia la Commissione per l'encomiabile lavoro, nonostante l'esiguità del tempo a disposizione. Avverte che l'approvazione della proposta del relatore precluderà la votazione delle proposte alternative di parere dei deputati Grignaffini ed altri e di Titti De Simone. Accertato il numero legale, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore¹².

2.2.2. Esame nella Commissione V Bilancio.

L'esame nella Commissione Bilancio si esaurisce nell'unica seduta del 18 dicembre 2003.

Il presidente Giancarlo Giorgetti, sostituendo il relatore, rileva che da una analisi attenta, la norma non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, così come richiesto dalla legge delega. I punti che necessitano chiarimento sono:

in ordine all'entità degli oneri derivanti dalla nuova Commissione, se questi corrispondono e non siano superiori alle spese attualmente a carico del Ministero per le tre Commissioni che vengono soppresse;

in ordine alla percentuale da liquidare alla SIAE, a norma dell'art. 11, se questa sia ricompresa nel tetto massimo di risorse previsto dall'art. 10 o se sia aggiuntiva rispetto al medesimo.

Risponde a nome del Governo il sottosegretario Maria Teresa Armosino, precisando che l'istituzione della Commissione per la cinematografia non comporta oneri aggiuntivi in quanto le risorse saranno reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti in bilancio in ragione della contestuale soppressione della Commissione per il credito cinematografico, la Commissione consultiva per il cinema e la Commissione lungometraggi, cortometraggi e film per ragazzi. Quanto al contributo in favore delle imprese cinematografiche liquidato alla SIAE, questo è ricompreso nel tetto massimo di risorse previste dall'art. 10.

¹² Riportato in appendice.

Il presidente Giorgetti, preso atto delle dichiarazioni del Governo, formula la proposta di voto favorevole e la Commissione approva la proposta formulata dal relatore.

Si chiude così il dibattito parlamentare sull'approvazione dell'atto di Governo n. 296 che diventa Decreto Legislativo il 22 gennaio 2004¹³, una settimana dopo, e viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 Febbraio 2004 con il titolo *“Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.”*

¹³ Riportato in appendice.

3. Dall'atto al decreto.

Nonostante la legge delega avesse previsto che il decreto legislativo potesse essere adottato senza il parere delle commissioni e che le commissioni potessero non pronunciarsi, senza con questo inficiare la legittimità dell'atto, i pareri richiesti sono stati dati da entrambe le Camere e il Governo, dal suo canto, ha cercato di recepire il più possibile le condizioni fornite dalle commissioni.

Questo ha testimoniato un rapporto di stretta collaborazione tra le due istituzioni.

Tuttavia, confrontando l'atto del Governo n. 296 e la versione definitiva del Decreto Legislativo, si vede come le più grandi differenze, e quindi i punti che hanno più recepito la pronuncia del Parlamento, non sono molte.

La più importante e più evidente riguarda le disposizioni transitorie, che da un articolo di tre commi diventa di otto commi; viene lasciata nella definizione delle attività, la vecchia dicitura di comunità ecclesiale, non più sostituita con sala di comunità religiosa; i parametri per il riconoscimento dell'interesse culturale dei cortometraggi vengono leggermente differenziati dagli altri e per i premi di qualità viene eliminato il vincolo di reinvestimento della quota percentuale riservata all'impresa di produzione.

L'unico grande e invariato problema riguarda la mancata presa in considerazione del parere contrario della Conferenza Unificata che ha rigettato totalmente l'atto governativo.

APPENDICE

1. Legge delega:

L. 6 luglio 2002, n. 137

ART. 10.

(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore).

1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera *a)*, la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:

- a)* beni culturali e ambientali;
- b)* cinematografia;
- c)* teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
- d)* sport;
- e)* proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a)* adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
- b)* adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
- c)* miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
- d)* quanto alla materia di cui alla lettera *a)* del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;
- e)* quanto alle materie di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;
- f)* quanto alla materia di cui alla lettera *d)* del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di *doping*; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di *software* ai principi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previ pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 28

"Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, e comma 2, lettera *e)*;

Ravvisata l'esigenza di ricondurre la disciplina delle attività cinematografiche ad un sistema unitario e coerente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si è espressa nella seduta del 26 novembre 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi nelle sedute del 18 dicembre 2003 e del 14 gennaio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalità

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 21 e 33 della Costituzione, riconosce il cinema quale fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.
2. Le attività cinematografiche sono riconosciute di rilevante interesse generale, anche in considerazione della loro importanza economica ed industriale.
3. La Repubblica, nelle sue articolazioni e secondo le rispettive competenze, favorisce lo sviluppo dell'industria cinematografica nei suoi diversi settori; incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e a diffondere con qualsiasi mezzo il cinema nazionale, con particolare riguardo ai film di interesse culturale; tutela la proprietà intellettuale e il diritto d'autore contro qualsiasi forma di sfruttamento illegale; assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero; promuove attività di studio e di ricerca nel settore cinematografico.
4. Per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministero»:

- a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri;
- b) accerta e dichiara la nazionalità italiana dei film;
- c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero e quelli per la coproduzione e codistribuzione dei film, anche attraverso intese o accordi internazionali di reciprocità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri;
- d) esercita la vigilanza, nei casi previsti dalla legge, sugli organismi di settore ed effettua l'attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse erogate a titolo di finanziamenti e contributi ai sensi del presente decreto.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, per film si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.
2. Per lungometraggio si intende il film di durata superiore a 75 minuti.
3. Per cortometraggio si intende il film di durata inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalità esclusivamente pubblicitarie.
4. Per film di animazione si intende il lungometraggio o cortometraggio con immagini realizzate graficamente ed animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.
5. Per film di interesse culturale si intende il film che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenta significative qualità culturali o artistiche o eccezionali qualità spettacolari, nonché i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2.
6. Per film *d'essai* si intende il film, individuato dalla Commissione di cui all'articolo 8, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto, sono equiparati ai film *d'essai*:
 - a) i film riconosciuti di interesse culturale dalla Commissione di cui all'articolo 8;
 - b) i film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche pubbliche o private finanziate dallo Stato, ed i film prodotti dal Centro sperimentale di cinematografia;
 - c) i film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità ai sensi dell'articolo 17, comma 2;
 - d) i film inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale.
7. Per film per ragazzi si intende il film di lungometraggio o di cortometraggio, il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori.
8. Per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico.
9. Per sala *d'essai* si intende la sala cinematografica il cui titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film *d'essai* ed equiparati per almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50% per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della suddetta quota, almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione europea.
10. Per sala della comunità ecclesiale o religiosa si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e

riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e multimediale svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale.

Art. 3.

Imprese cinematografiche

1. Ai fini del presente decreto, per impresa di produzione, di distribuzione, di esportazione, di esercizio e di industria tecnica, si intende l'impresa cinematografica che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia. Ad essa e' equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attività. Tali imprese sono iscritte in appositi elenchi informativi, istituiti presso il Ministero. L'iscrizione a detti elenchi e' requisito essenziale per l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 12. Tale requisito non e' necessario per le istanze relative ai film di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Con riferimento alle imprese di produzione, l'elenco di cui al comma 1 prevede due categorie di classificazione. L'appartenenza ad esse e' determinata da un punteggio complessivo attribuito alle imprese secondo gli indicatori ed i rispettivi valori definiti con decreto ministeriale. Gli indicatori si riferiscono ai seguenti parametri, relativi all'attività delle imprese, nell'arco temporale definito nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5:

- a) qualità dei film realizzati;
- b) stabilità dell'attività, anche in riferimento alla restituzione dei finanziamenti ottenuti;
- c) capacità commerciale dimostrata.

3. L'appartenenza delle imprese di produzione alle categorie di classificazione di cui al comma 2 comporta una determinazione del finanziamento ammissibile, ai sensi dell'articolo 12, differenziato sulla base dei parametri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

Art. 4.

Consulta territoriale per le attività cinematografiche

1. Presso il Ministero, e' istituita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, d'ora in avanti indicata «Consulta».

2. La Consulta e' presieduta dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal Direttore generale competente appositamente delegato, ed e' composta dal Presidente del Centro sperimentale di cinematografia, dal Presidente di Cinecittà holding S.p.a., da quattro membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore dell'esercizio, da tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza Stato-Regioni, e da tre rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-Città.

3. La Consulta provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministro», contenente:

- a) l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto;
- b) l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento di cui all'articolo 16, comma 3;
- c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3, lettere b), c) e d).

4. La Consulta, su richiesta del Ministro, presta attività di consulenza ed elabora indicazioni utili al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

5. La Consulta esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'apertura delle multisale di cui all'articolo 22, comma 5.

6. Con successivo decreto ministeriale e' definita l'organizzazione della Consulta, alle cui spese si provvede nell'ambito degli stanziamenti ordinari nello stato di previsione del Ministero. La partecipazione alle sedute e' a titolo gratuito.

Art. 5.

Riconoscimento della nazionalità italiana

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, le imprese nazionali di produzione presentano all'autorità amministrativa competente istanza di riconoscimento della nazionalità italiana del film prodotto, corredata della ricevuta del versamento del contributo per spese istruttorie, secondo le modalità indicate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 4. Nell'istanza, il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche del film da prendere in considerazione, sono le seguenti:

- a) regista italiano;
- b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
- c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
- d) interpreti principali in maggioranza italiani;
- e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
- f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
- g) autore della fotografia cinematografica italiano;
- h) montatore italiano;
- i) autore della musica italiano;
- l) scenografo italiano;
- m) costumista italiano;
- n) troupe italiana;
- o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;
- p) utilizzo di industrie tecniche italiane;
- q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali.

3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani.

4. E' riconosciuta la nazionalità italiana ai film che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l), m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p).

5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n), possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8, con provvedimento del Direttore generale competente.

6. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al direttore generale competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della copia campione, apposite istanze di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana del film e di ammissione ai benefici di legge, corredate dei documenti necessari. Il Direttore generale provvede su tali istanze entro i successivi novanta giorni. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale competente.

7. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di programmazione o del conseguimento di benefici da parte degli esercenti di sale cinematografiche, sono considerati nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento provvisorio di nazionalità italiana di cui al comma 1 e sono considerati film di paesi appartenenti alla Unione europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede la nazionalità indicata nel nulla osta di programmazione al pubblico.

Art. 6.
Coproduzioni

1. In deroga all'articolo 5 e all'articolo 7, comma 2, del presente decreto, possono essere riconosciuti nazionali i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità e con i requisiti di cui al presente articolo.
2. Per le coproduzioni con i paesi appartenenti all'Unione europea non si applica quanto disposto dal comma 3. Sono fatte salve le previsioni contenute nelle singole convenzioni.
3. La quota di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea non può essere inferiore al 20% del costo del film.
4. La ratifica di accordi internazionali di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga alla quota di cui al comma 3, deve essere autorizzata con legge.
5. In presenza di accordo internazionale di coproduzione conforme alla percentuale di cui al comma 3, possono essere concesse deroghe, con decreto del Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
6. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
7. Il saldo della quota minoritaria, con eccezione di quanto previsto dalle singole convenzioni, e' corrisposto entro trenta giorni dalla data di ricezione dei materiali negativi occorrenti per la stampa di copie per la distribuzione in Italia, ed in ogni caso entro centoventi giorni dalla prima uscita in sala del film in uno dei Paesi coproduttori. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza pregiudicare il riconoscimento della nazionalità italiana del film, richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coproduttore maggioritario.
8. Il Direttore generale competente provvede al riconoscimento della coproduzione del film, su istanza dell'impresa di produzione italiana, presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.

Art. 7.
Riconoscimento dell'interesse culturale

1. Contestualmente all'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto, le imprese nazionali di produzione possono chiedere anche il riconoscimento dell'interesse culturale.
2. Per il riconoscimento dell'interesse culturale, i film devono presentare le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *a), b), c), d), e), f), n), o), p)* e *q)*; ed almeno quattro delle componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *g), h), i), l)* ed *m)*.
3. Per ragioni artistiche o culturali, il Direttore generale competente può concedere deroghe per le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *f), n)* ed *o)*, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8.
4. I film cortometraggi devono presentare le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *a), b), c), d), e), f), g), h), i)*, fatta salva la possibilità di deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8.

Art. 8.
Commissione per la cinematografia

1. Presso il Ministero e' istituita la Commissione per la cinematografia, di seguito denominata: «Commissione». La Commissione e' composta dalle seguenti sottocommissioni:
 - a) la sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale, che provvede, con apposite sezioni, al riconoscimento dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi, delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile, anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori, nonche' all'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6, del presente decreto, ed alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 8;
 - b) la sottocommissione per la promozione e per i film *d'essai*. Essa, suddivisa in apposite sezioni, esprime parere sulle istanze relative ai contributi di cui all'articolo 19, e ne definisce l'importo assegnabile; verifica la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto già valutato dalla sottocommissione di cui alla lettera a), ed i requisiti di cui all'articolo 9, comma 1; provvede all'individuazione dei film *d'essai*.
2. Le sottocommissioni svolgono l'attività di valutazione secondo un calendario di sedute suddiviso in due distinti semestri, che si concludono il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), valuta il riconoscimento dell'interesse culturale mediante apposita istruttoria, con audizione del regista e di un rappresentante dell'impresa di produzione, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici;
 - b) valutazione della qualità tecnica del film;
 - c) coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico;
 - d) qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonche' valutazione del trattamento o della sceneggiatura, con particolare riferimento a quelli riconosciuti di rilevanza sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, ed a quelli destinati alla realizzazione di film per ragazzi ovvero tratti da opere letterarie.
3. Le sottocommissioni sono presiedute dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal Direttore generale competente appositamente delegato, e sono composte da un numero di membri da definirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4, scelti dal Ministro tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle attività cinematografiche, anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Partecipano alle sedute della sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), relative alla promozione delle attività cinematografiche, un rappresentante delle regioni, un rappresentante delle province ed un rappresentante dei comuni, designati dalla Conferenza unificata, particolarmente qualificati in materia di promozione cinematografica. Alle sedute della medesima sottocommissione, relative alla promozione all'estero, partecipa un rappresentante del Ministero degli affari esteri. Le sottocommissioni durano in carica dodici mesi.
4. Con decreto ministeriale sono stabiliti gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonche' l'arco temporale di riferimento del criterio stesso e la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1.
5. Il calendario delle attività e gli esiti delle valutazioni delle sedute della Commissione, corredati di adeguate motivazioni, sono resi noti mediante forme di pubblicità definite con il decreto ministeriale di cui al comma 4.
6. Con la costituzione della Commissione sono soppresse la Commissione consultiva per il cinema e la Commissione per il credito cinematografico di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, nonche' la Commissione lungometraggi, cortometraggi e film per ragazzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre 1998, n. 492.

Art. 9.

Film ammessi ai benefici

1. Possono essere ammessi ai benefici del presente decreto i film che presentano qualità culturali o artistiche o spettacolari, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, e che rispettano il disposto del comma 3. L'accertamento dei requisiti e' effettuato, dopo la visione del film, dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), che accerta altresì, per i film riconosciuti di interesse culturale, la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto precedentemente valutato. L'accertamento della mancanza dei requisiti comporta la decadenza dai benefici già concessi.

2. Non sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto i film prodotti esclusivamente dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.

3. Fatte salve le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1962, n. 165, per i film che contengono inquadrature di marchi e prodotti, comunque coerenti con il contesto narrativo, e' previsto un idoneo avviso che rende nota la partecipazione delle ditte produttrici di detti marchi e prodotti ai costi di produzione del film. Con decreto ministeriale, sentito il Ministero per le attività produttive, sono stabilite le relative modalità tecniche di attuazione.

Art. 10.
Incentivi alla produzione

1. A favore delle imprese di produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del presente decreto, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5, e' concesso, su istanza dell'interessato diretta al Direttore generale competente, a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione, un contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo ottenuto per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per opere che, nel suddetto periodo, abbiano realizzato incassi inferiori ad un limite minimo fissato con il decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Il contributo di cui al comma 1 e' destinato prioritariamente all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film e finanziati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il residuo entra nel patrimonio dell'impresa anche al fine del reinvestimento, da parte del medesimo beneficiario, nella produzione di film che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5, secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 4.

3. La misura percentuale del contributo di cui al comma 1 e' articolata con criterio progressivo in base a scaglioni, per gli incassi fino ad un ammontare stabilito con il decreto ministeriale di cui al comma 4. Per gli incassi superiori a tale ammontare, si applica il medesimo criterio, con la fissazione, da effettuarsi nel decreto ministeriale di cui al comma 4, di un limite massimo ammissibile a contributo, determinato in base al costo di produzione del film, attestato da società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.

4. Con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalità tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalità dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati. Con il medesimo decreto sono, altresì, definite la periodicità di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Società italiana degli autori ed editori, di seguito denominata: «SIAE», ai sensi dell'articolo 11, comma 2, come corrispettivo del servizio di rilevazione.

5. Per i film di cui al comma 1 e' riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, come individuati al medesimo comma 1. Il contributo e' erogato nella percentuale stabilita con il decreto ministeriale di cui al comma 4.

6. Il contributo di cui al comma 1 e' revocato nei casi di violazione delle prescrizioni del decreto ministeriale di cui al comma 4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilità, per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza del medesimo soggetto finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato.

Art. 11.
Liquidazione degli incentivi alla produzione

1. Il contributo a favore dell'impresa di produzione, previsto all'articolo 10 del presente decreto, e' liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla SIAE e da questa comunicati all'autorità amministrativa competente, con una periodicità almeno trimestrale, secondo le modalità tecniche stabilite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 4. La liquidazione del contributo e' subordinata al deposito di una copia negativa del film presso la Cineteca nazionale.

2. Una percentuale del contributo di cui al comma 1 e' liquidata, come corrispettivo per il servizio reso, alla SIAE. La misura di detta percentuale e' definita nel decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 4.

3. Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dei film di cui all'articolo 10, comma 1, e' liquidato nei termini e con le modalità di cui al comma 1.

Art. 12.

Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche

1. E' istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto:

- a) sul fondo speciale di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
- b) sul fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
- c) sul fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
- d) sul fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
- e) sul fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153. I fondi di cui alle citate leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971, n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:

- a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;
- b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;
- c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
- d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;
- e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalità di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi.

6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonché la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residua all'esito delle domande valutate secondo il regime transitorio di cui all'articolo 27, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono, altresì, le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.

7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio.

8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata per un periodo di dodici mesi, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.

Art. 13.

Disposizioni per le attività di produzione

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i finanziamenti e i contributi indicati nei commi 2, 3, 8 e 9, e, residualmente, quelli indicati nel comma 6.

2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un mutuo di durata triennale, assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50% del costo del film, per costi massimi ammissibili definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata al 90%. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'effettivo reperimento, entro un anno dalla delibera del finanziamento stesso adottata dalla Commissione, delle risorse necessarie alla copertura del restante costo di produzione del film. Il reperimento delle risorse non può comportare la prevendita dei diritti di utilizzazione, in misura superiore alla quota percentuale del costo di produzione a carico dell'impresa, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. I proventi dei diritti di utilizzazione, fatti salvi quelli oggetto di prevendita, sono destinati prioritariamente alla restituzione della quota finanziata dallo Stato.

3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un mutuo di durata triennale, assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100% del costo del film, per un costo massimo ammissibile definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. È concesso un acconto sui finanziamenti di cui ai commi 2 e 3, non subordinato all'effettivo reperimento delle risorse necessarie alla copertura della quota percentuale del costo di produzione a carico dell'impresa. Tale acconto, garantito dal patrimonio aziendale, è commisurato all'entità del capitale sociale, del patrimonio aziendale e degli altri criteri di classificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, delle imprese di produzione, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

5. La mancata restituzione del finanziamento di cui ai commi 2 e 3, entro tre anni dall'erogazione, comporta l'acquisizione, da parte dello Stato, della quota dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera corrispondente alla parte del finanziamento non ammortizzato, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Qualora una medesima impresa di produzione non restituisca, per due film consecutivi, una somma pari almeno al 30% del finanziamento assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, per i film di cui al comma 2, e pari almeno al 15%, per i film di cui al comma 3, non potrà presentare istanze di finanziamento a valere sul medesimo Fondo per i successivi tre anni.

6. Per i lungometraggi per i quali non sia stato richiesto o riconosciuto l'interesse culturale e' concesso, su istanza al Direttore generale competente, un mutuo di durata triennale, non assistito da garanzie sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 70% del costo del film, per un costo massimo ammissibile definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Detto mutuo e' concesso previa valutazione della Commissione.

7. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a far venir meno i requisiti per la concessione dei benefici di legge, comportano la revoca del finanziamento concesso, la sua intera restituzione, nonche' la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.

8. Sono corrisposti annualmente finanziamenti alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il finanziamento e' revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dall'erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei finanziamenti previsti ai commi 2, 3 e 6. Una quota percentuale della somma finanziata, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, e' sottratta al piano di ammortamento ed e' destinata, quale contributo, all'autore della sceneggiatura.

9. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro, seleziona tre progetti, tra quelli riconosciuti di interesse culturale nel corso dell'anno, a ciascuno dei quali viene assegnato, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, un incentivo speciale di cinquecentomila euro per la promozione e la distribuzione, revocabile nel caso di mancata realizzazione dell'opera. La medesima giuria provvede, altresì, all'attribuzione dei premi di qualità di cui all'articolo 17.

10. Il Ministero si impegna a raggiungere intese con il Ministero delle comunicazioni e con gli enti territoriali interessati per l'organizzazione di un evento, anche televisivo, destinato alla consegna dei riconoscimenti di cui al comma 9, ed alla conoscenza presso il pubblico degli altri progetti filmici riconosciuti di interesse culturale, nonche' alla consegna dei premi di qualità, di cui all'articolo 17, conferiti nel corso dell'anno precedente.

Art. 14.

Disposizioni per le attività di distribuzione

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, i contributi indicati nei commi 2, 3 e 4. Tali contributi sono erogati solo dopo l'accertata ultimazione del film e sono destinati a successivi investimenti nella distribuzione dei film lungometraggi e cortometraggi riconosciuti di interesse culturale che abbiano fruito dei finanziamenti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3.

2. Alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione in Italia di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati sul territorio nazionale dai film, riconosciuti di interesse culturale, distribuiti dalla medesima impresa nel corso dell'anno precedente all'istanza di concessione.

3. Alle imprese di esportazione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale alle cessioni effettuate ad imprese estere di diritti di sfruttamento economico di film riconosciuti di interesse culturale, nonche' al numero di ingressi realizzati all'estero dai medesimi film, secondo gli indicatori stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. Le imprese di distribuzione e di esportazione beneficiarie di contributi per la distribuzione all'estero di film, possono concedere le liberatorie richieste dal Ministero per gli affari esteri ai fini della promozione culturale italiana all'estero.

Art. 15.
Disposizioni per le attività di esercizio

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 5.

2. Alle imprese di esercizio, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, ed ai proprietari di sale cinematografiche, sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, per le seguente finalità:

- a) realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi ovvero la trasformazione delle sale esistenti, mediante l'aumento del numero degli schermi, nell'ambito delle aree geografiche individuate, per ciascuna tipologia di intervento, nel programma triennale di cui all'articolo 4;
- b) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;
- c) installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale cinematografiche.

3. Il contributo in conto interessi e' concesso nella misura necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario sino alla percentuale definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Nel medesimo decreto sono, altresì, definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti. La base su cui commisurare il contributo in conto interessi non può comunque essere superiore al 90% del costo dell'investimento. In alternativa, sono concessi, per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, nonché per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, contributi in conto capitale per costi massimi ammissibili e percentuali d'intervento da definire con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. A condizione che l'impresa di esercizio o il proprietario di sale cinematografiche si impegni, con apposito atto d'obbligo, a programmare una quota percentuale, da definire nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, di film riconosciuti di nazionalità italiana o di paesi appartenenti all'Unione europea, l'interesse a carico del beneficiario e' ulteriormente ridotto, nella misura prevista dal medesimo decreto ministeriale, per gli interventi riferiti a:

- a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano sprovvisti, con particolare attenzione ai centri cittadini con popolazione non superiore a diecimila abitanti e a quelli che confinano con comuni anch'essi privi di sale;
- b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a ventimila abitanti.

5. Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, ed alla stessa condizione, unitamente al contributo in conto interessi, sono inoltre concessi contributi in conto capitale, per costi massimi ammissibili dei relativi investimenti definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

Art. 16.
Disposizioni per le attività delle industrie tecniche

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nel comma 2.

2. Alle industrie tecniche cinematografiche, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi per investimenti destinati alle finalità di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d), del presente decreto.

3. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti, in relazione anche al numero degli addetti ed alla appartenenza delle industrie tecniche alle aree privilegiate di investimento individuate dal programma triennale di cui all'articolo 4.

Art. 17.
Premi di qualità

1. A valere sul fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono attribuiti, previa valutazione della giuria di cui all'articolo 13, comma 9, i premi di qualità di cui al comma 3.
2. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione, l'impresa di produzione iscritta agli elenchi di cui all'articolo 3 può presentare istanza al Direttore generale competente, per il rilascio dell'attestato di qualità dei lungometraggi realizzati.
3. Ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dal comma 2, ed effettivamente programmati nelle sale cinematografiche, sono assegnati premi il cui ammontare e' fissato annualmente con decreto del Ministro.
4. Con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di ripartizione del premio di cui al comma 3 tra i seguenti soggetti: impresa di produzione; regista; autore del soggetto; autore della sceneggiatura; autore del commento musicale; autore della fotografia cinematografica; autore della scenografia; autore del montaggio.

Art. 18.

Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica

1. Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato registrato, che svolge attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.
2. Per associazione nazionale di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati.
3. Ai fini del presente decreto, il Direttore generale competente provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura cinematografica e, triennialmente, all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
4. Le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi, nell'ambito delle loro attività, anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualunque azione di sfruttamento illegale.
5. Alle associazioni nazionali di cui al comma 2 viene concesso un contributo annuo, da prelevare sulle risorse di cui all'articolo 19, commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione, nonche' all'attività svolta dalla stessa nell'anno precedente, secondo modalità tecniche definite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 19, comma 3.
6. Le associazioni nazionali ed i circoli ad esse aderenti possono assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

Art. 19.

Promozione delle attività cinematografiche

1. Le risorse finanziarie disponibili ed esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sul fondo di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono destinate alla promozione delle attività cinematografiche. Il fondo di cui al citato articolo 45 e' contestualmente soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite le modalità tecniche di gestione delle risorse di cui al comma 1 e di monitoraggio circa l'impiego delle stesse.

3. Il Direttore generale competente delibera, nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 4 e sulla base degli obiettivi definiti annualmente dal Ministro, l'erogazione dei contributi, acquisito il parere della Commissione, per le seguenti attività:

- a) sviluppo di progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni che contribuiscono a sostenere iniziative per le programmazioni stagionali e per la codistribuzione di film;
- b) concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia ed all'estero, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;
- c) concessione di premi agli esercenti delle sale *d'essai* e delle sale delle comunità ecclesiali o religiose, tenendo conto della qualità della programmazione complessiva di film riconosciuti di nazionalità italiana;
- d) conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con obbligo, a carico di questi ultimi, di fruizione collettiva dell'opera filmica, con modalità da definirsi in via convenzionale;
- e) realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro;
- f) pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché organizzazione di corsi di cultura cinematografica.

4. Per le iniziative a carattere permanente, indicate alle lettere a), b), e) ed f) del comma 3, l'entità delle risorse assegnate è commisurata alla stabilità ed all'efficacia dell'iniziativa nei cinque anni precedenti.

5. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono definiti i criteri per la concessione di premi alle sale *d'essai* ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose.

6. Le regioni, le province e i comuni possono attivare specifiche iniziative di sostegno alle produzioni cinematografiche che vengono realizzate nei territori di propria competenza.

Art. 20.

Denuncia di inizio lavorazione del film

1. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui al presente decreto, le imprese di produzione denunciano al Direttore generale competente l'inizio di lavorazione del film, almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel contempo, il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità di cui all'articolo 5. Tale previsione non si applica per i finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 8.

2. Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati, oltre alla impresa di produzione, anche il regista, gli autori del soggetto, del trattamento, della sceneggiatura, del commento musicale, l'autore della fotografia cinematografica, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, è trasmessa dalla Direzione generale competente alla SIAE per l'iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.

3. I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al comma 1, e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, anche su supporto informatico, sono conservati presso la Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film riconosciuti di nazionalità italiana in base alle leggi precedenti.

Art. 21.

Adempimenti tecnici

1. Per la determinazione della durata del film, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, si considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di inizio lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali quando non siano girati su scena.

2. Il materiale scenico di repertorio può essere utilizzato purché tale impiego non sia in alcun caso superiore al dieci per cento della durata del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio della Commissione, a particolari requisiti di carattere storico e culturale.

3. Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che non riconoscano in reciprocità all'Italia la facoltà di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti in accordi internazionali.

4. Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali devono essere effettuati in Italia o in un paese dell'Unione europea. Il Direttore generale competente può consentire deroghe ove siano necessari sistemi speciali per i quali manchi in Italia o in un paese dell'Unione europea la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali di reciprocità.

Art. 22.

Apertura di sale cinematografiche

1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche, secondo i seguenti principi fondamentali:

- a) rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;
- b) ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;
- c) livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature;
- d) esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende:

- a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
- b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
- c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;
- d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza.

4. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, le imprese di esercizio devono comunicare al Ministero il rilascio delle autorizzazioni relative alle singole sale cinematografiche, nonché gli eventuali periodi di sospensione dell'esercizio per periodi superiori a sei mesi.

5. L'autorizzazione all'apertura di multisale con un numero di posti superiori a milleottocento è rilasciata dal Direttore generale competente, previo parere conforme della Consulta.

Art. 23.

Pubblico registro per la cinematografia

1. I film riconosciuti di nazionalità italiana, e quelli agli stessi equiparati ai sensi dell'articolo 6, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, sono iscritti nel pubblico registro per la cinematografia, istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, tenuto dalla SIAE.

Art. 24.
Cineteca nazionale

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto, l'impresa di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, deposita presso la Cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo del film, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. Il mancato deposito rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita ai sensi dell'articolo 23.
2. Per i film riconosciuti di interesse culturale, l'impresa di produzione consegna alla Cineteca nazionale una copia negativa del film. La mancata consegna rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita ai sensi dell'articolo 23.
3. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o in collaborazione con i circoli di cultura cinematografica o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuta consegna, ed al di fuori di ogni finalità di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui ai commi 1 e 2 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, e dagli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
4. La Direzione generale competente può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 3, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalità commerciali.
5. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale e' di pubblico interesse.

Art. 25.
Agevolazioni fiscali e finanziarie

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dal presente decreto, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi e dei premi di cui al presente decreto, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonche' quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 18, con esclusione della acquisizione in proprietà dei beni immobili.
2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi del presente decreto ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonche' alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.
3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 18, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III dello stesso testo unico.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni.

Art. 26.
Operazioni di concentrazione

1. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima legge

debbono essere preventivamente comunicate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25% del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività.

2. L'autorità destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma 1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicatale sia da vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore.

Art. 27.

Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Alle istanze per l'erogazione degli incentivi alla produzione presentate ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, si applica la disciplina risultante dalla medesima normativa e dal decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 531, qualora la prima uscita in sala sia antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti e dei contributi a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e sia stata effettuata la perizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, recante «Determinazione di criteri e principi generali per la concessione di mutui relativi alla produzione, distribuzione ed esportazione di film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 1994, n. 87. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale, e non siano corredate della perizia, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici e' riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8.

4. La normativa vigente in materia di apertura sale di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 391, rimane in vigore nelle regioni nelle quali non siano state emanate le leggi di cui al primo comma dell'articolo 22 del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore delle stesse.

5. Le istanze per l'erogazione dei contributi a favore delle imprese di esercizio presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e secondo il decreto ministeriale 17 ottobre 2000 n. 390, se corredate da atto notorio attestante contratto di acquisto, locazione, programmazione o gestione e di parere favorevole della commissione provinciale di vigilanza, ovvero di concessione edilizia. In assenza di tale documentazione, le istanze decadono e possono essere nuovamente presentate secondo la disciplina di cui all'articolo 15 del presente decreto.

6. Le istanze per la concessione dei premi di qualità presentate ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e secondo il decreto ministeriale 3 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 1998, n. 222, qualora l'effettiva programmazione nelle sale sia iniziata entro il 31 dicembre 2003.

7. Le istanze per la concessione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono disciplinate dalla normativa in vigore all'atto della presentazione delle medesime.

8. I decreti ministeriali previsti nel presente decreto legislativo sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 28.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) la legge 26 luglio 1949, n. 448, e successive modificazioni;
- b) la legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni;
- c) la legge 31 luglio 1956, n. 897, e successive modificazioni;
- d) la legge 2 dicembre 1961, n. 1330, e successive modificazioni;
- e) la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto;
- f) la legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
- g) la legge 21 giugno 1975, n. 287, e successive modificazioni;
- h) la legge 20 gennaio 1978, n. 25, e successive modificazioni;
- i) la legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
- l) la legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente al comma 199 dell'articolo 2.

2. Sono, altresì, abrogate le norme, o parti di norma, incompatibili o in contrasto con quelle del presente decreto.

Schema di parere favorevole con condizioni votato alla Camera dei Deputati.

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

ritenuto che il sistema degli interventi statali in favore delle attività di produzione cinematografica debba essere profondamente riformato, in modo da garantirne la rispondenza a criteri di trasparenza, selezione meritocratica e semplificazione procedurale;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) le disposizioni relative ai finanziamenti per le attività di produzione, di cui all'articolo 13, siano sostituite da norme volte ad istituire un nuovo sistema di agevolazione, i cui elementi fondamentali devono essere i seguenti:

- 1) i finanziamenti alle imprese di produzione cinematografica sono assegnati prima della realizzazione dell'opera cinematografica, anche in forma di contributo all'avviamento del progetto produttivo;
- 2) i finanziamenti e i premi sono assegnati, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, e consistono nell'erogazione di un prestito di durata triennale, cui unica garanzia è quella dei diritti di sfruttamento del film; la mancata restituzione dei finanziamenti, entro tre anni dall'erogazione del premio, comporta l'acquisizione, da parte dello Stato, della quota dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera corrispondenti alla parte di finanziamento non restituito; i proventi dei diritti di utilizzazione dei film finanziati, fatti salvi quelli oggetto di prevendita - che non può in ogni caso superare la quota del costo di produzione a carico dell'impresa - sono destinati prioritariamente alla restituzione della quota finanziata dallo Stato;

3) i finanziamenti sono assegnati a progetti:

la cui impresa di produzione o il cui autore siano in possesso di requisiti di affidabilità professionale certificati tramite iscrizione in registri istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di un apposito sistema di reference; l'intervento agevolativo concesso ai soggetti di cui al presente capoverso è pari al 50 per cento del costo preventivato del progetto; il sistema di reference serve anche come forma di garanzia per il reperimento delle ulteriori risorse finanziarie presso gli istituti bancari operanti nel settore del credito cinematografico;

riguardanti la produzione di opere prime e seconde da parte di produttori e autori esordienti, sprovvisti del sistema di reference di cui sopra; l'intervento agevolativo è pari, in questo caso, al 90 per cento del costo preventivato del progetto;

riguardanti la produzione di cortometraggi; l'intervento agevolativo è pari al 100 per cento del costo preventivato del progetto;

4) i finanziamenti e i premi sono assegnati sulla base di una procedura valutativa espletata da una apposita Commissione, che procede alla selezione dei progetti tramite esame dei relativi trattamenti cinematografici;

5) i progetti così selezionati sono sottoposti ad istruttoria, tramite audizione dell'autore e del produttore

del progetto; al termine di tale fase, la Commissione può concedere un prefinanziamento, volto a consentire il completamento del progetto produttivo, con riferimento agli aspetti economico-finanziari e artistici, ivi compresa la realizzazione della sceneggiatura completa e l'individuazione del trattamento musicale dell'opera; il prefinanziamento è erogato in forma di acconto sul finanziamento finale ed è commisurato al capitale sociale e al patrimonio aziendale, nonché agli altri criteri del reference delle imprese di produzione;

6) la Commissione procede con attività di valutazione da espletarsi comunque entro il 30 novembre e il 31 maggio di ogni anno, alla individuazione dei progetti da finanziare, sulla base di una nuova audizione in cui l'autore e il produttore presentano formalmente il progetto produttivo;

7) entro il 30 giugno di ogni anno, i progetti finanziati sono esaminati da una Giuria composta da cinque eminenti personalità del mondo della cultura e della cinematografia, nominate dal Ministro per i beni e le attività culturali, che individuano non più di tre progetti particolarmente meritori per la loro valenza artistica e culturale, cui è concesso un ulteriore premio pari a 500.000 euro per ciascuno, quale contributo alla promozione e alla distribuzione dell'opera; al fine di garantire il reperimento delle risorse necessarie, si dovrebbe procedere all'eliminazione dei premi speciali di cui all'articolo 14, comma 4; la medesima Giuria ha anche la competenza per l'assegnazione dei premi di qualità, di cui all'articolo 17, che deve pertanto essere conseguentemente modificato;

8) ai fini della promozione e della valorizzazione dei progetti premiati e dell'attività cinematografica nazionale, i risultati dei lavori della Commissione e della Giuria sono resi pubblici tramite una trasmissione televisiva, realizzata sulla base di una apposita convenzione tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dedicata alla consegna dei premi; nel corso della medesima trasmissione, sono altresì assegnati i premi di qualità di cui all'articolo 17;

b) le disposizioni dell'articolo 8, relative alla Commissione per la cinematografia, siano modificate, prevedendo che essa si articoli in due distinte sottocommissioni, ciascuna composta da quattordici membri, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali anche su indicazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti operanti nei vari settori dell'attività cinematografica; le sottocommissioni hanno competenza rispettivamente per la valutazione dei lungometraggi e delle opere prime e dei cortometraggi, ivi compresa l'assegnazione dei premi di cui alla lettera a), e per la promozione della cultura cinematografica e i film d'essai; le sottocommissioni si possono articolare a loro volta in sezioni; nella composizione della Commissione e delle sue articolazioni interne è assicurata una adeguata partecipazione, con diritto di voto, di rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni;

c) si preveda che agli interventi in favore della cinematografia sia riservato il 25 per cento delle risorse del Fondo unico dello spettacolo, provvedendo ad incrementare le risorse complessivamente disponibili, in modo da non penalizzare i restanti settori;

d) all'articolo 22, si preveda che l'apertura delle sale cinematografiche con numero di posti superiore a 1.800 sia subordinata a nulla osta da parte dell'autorità statale; occorrerebbe inoltre valutare l'opportunità di non compiere un passo indietro rispetto all'attuale liberalizzazione dell'apertura di sale cinematografiche fino a 1.300 posti, in conformità con le delibere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

- e) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «valorizzare e diffondere» siano inserite le seguenti: «con qualsiasi mezzo» e, in fine, siano aggiunte le seguenti: «tutela, con riguardo alle attività cinematografiche, la proprietà intellettuale e il diritto d'autore contro qualsiasi forma di sfruttamento illegale»;
- f) all'articolo 2:
- 1) al comma 5, le parole: «a contenuto narrativo» siano soppresse;
 - 2) al comma 6, lettera d), le parole: «riconosciuti di nazionalità italiana» siano soppresse;
 - 3) al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «per le sale» siano inserite le seguenti: «e le multisale con meno di cinque schermi»;
 - 4) al comma 10, la parola: «religiosa» sia sostituita, ovunque ricorra, con le seguenti: «ecclesiale o religiosa» e le parole: «di istituzione o ente religioso» siano sostituite dalle seguenti: «di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e»;
- g) all'articolo 3, comma 1, le parole: «l'impresa con sede in altro Paese» siano sostituite dalle seguenti: «l'impresa con sede e nazionalità di altro Paese» e la parola: «ivi» sia sostituita dalla seguente: «qui»;
- h) all'articolo 4, comma 2, le parole da: «da due membri designati dalle associazioni di categoria» fino alla fine della lettera siano sostituite dalle seguenti: «da quattro membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore dell'esercizio, da tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza Stato-Regioni, e da tre rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-Città»;
- i) all'articolo 5:
- 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «La presenza dei requisiti» siano inserite le seguenti: «, nonché la dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali,»;
 - 2) al comma 2, la lettera g), sia sostituita dalla seguente: «g) autore della fotografia cinematografica italiano»;
 - 3) al comma 5, dopo le parole: «per ragioni artistiche» siano inserite le seguenti: «o culturali»;
 - 4) al comma 6, la parola: «centoventi» sia sostituita dalla seguente: «trenta» e dopo il primo periodo sia inserito il seguente: «Il direttore generale competente provvede su tali istanze entro i successivi novanta giorni»;
 - 5) dopo il comma 6, sia aggiunto il seguente: «7. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di programmazione o del conseguimento di benefici da parte degli esercenti di sale cinematografiche, sono considerati nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento provvisorio di nazionalità italiana di cui al comma 1 e sono considerati film di paesi appartenenti alla Unione europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede la nazionalità indicata nel nulla osta di programmazione al pubblico»;
- i) all'articolo 6:
- 1) al comma 1, dopo le parole: «In deroga all'articolo 5» siano inserite le seguenti: «e all'articolo 7, comma 2,»;
 - 2) al comma 7, le parole: «entro sessanta giorni» siano sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla

data di ricezione dei materiali negativi occorrenti per la stampa di copie per la distribuzione in Italia, e in ogni caso entro centoventi giorni»

m) all'articolo 7, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: «4. I cortometraggi devono contenere obbligatoriamente nove tra i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 5, fatta salva la possibilità di concessione di ulteriori deroghe, per ragioni artistiche, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 del presente decreto legislativo»;

n) all'articolo 12:

1) il comma 8 sia sostituito dal seguente: «8. Successivamente al periodo di cui al comma 7, il Ministero per i beni e le attività culturali gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti creditizi, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio»;

2) il comma 9 sia soppresso;

o) all'articolo 14:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «nella distribuzione dei film» siano aggiunte le seguenti: «lungometraggi e cortometraggi riconosciuti di interesse culturale»;

2) al comma 3, le parole: «in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati all'estero dai film, riconosciuti di interesse culturale, venduti dall'impresa nel corso dell'anno precedente all'istanza di concessione, nonché in relazione alla capacità della medesima impresa di concludere accordi di codistribuzione o di vendita» siano sostituite dalle seguenti: «in misura proporzionale alle cessioni effettuate a imprese estere di diritti di sfruttamento economico di film riconosciuti di interesse culturale, nonché al numero di ingressi realizzati all'estero dai medesimi film»;

p) all'articolo 15:

1) al comma 1, le parole: «commi 2 e 5» siano sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 5»;

2) al comma 3, le parole: «Il contributo non può comunque essere superiore al 90 per cento dell'investimento» siano sostituite dalle seguenti: «La base su cui commisurare il contributo in conto interessi non può comunque essere superiore al 90 per cento del costo dell'investimento» e, dopo le parole: «lettere b) e c) del comma 2» siano inserite le seguenti: «nonché per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse»;

3) al comma 4, alinea, le parole: «nel contratto di mutuo» siano sostituite dalle seguenti: «con apposito atto d'obbligo precedente alla stipula del contratto di mutuo»;

4) al comma 4, lettera a), dopo le parole: «comuni che ne siano sprovvisti» siano inserite le seguenti: «, con particolare attenzione ai centri cittadini con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, e a quelli»;

5) al comma 5, dopo le parole: «alla stessa condizione» siano inserite le seguenti: «unitamente al contributo in conto interessi»;

q) l'articolo 17 sia modificato al fine di renderlo coerente con le modifiche di cui alla lettera a), numeri 7) e 8), del presente parere, in particolare in relazione al soggetto competente per l'assegnazione dei premi e alla trasmissione televisiva per la loro consegna; al comma 4 di tale articolo, inoltre, le parole: «direttore della fotografia» siano sostituite dalle seguenti: «autore della fotografia cinematografica», e sia soppresso l'ultimo periodo;

r) all'articolo 18:

1) al comma 2, le parole: «riconosciuta operativa da almeno cinque regioni» siano sostituite dalle seguenti: «diffusa e operativa in cinque regioni»;

2) al comma 4, siano aggiunte, in fine, le parole: «e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate a evitare qualunque azione di sfruttamento illegale»;

s) all'articolo 19:

1) al comma 3, lettera c), siano soppresse le parole: «con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in comuni con meno di 40.000 abitanti e, per i film d'essai, della programmazione nei mesi estivi»;

2) il comma 5 sia sostituito dal seguente: «5. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale di cui all'articolo 4, sono definiti criteri, modalità e procedure per la concessione di premi alle sale d'essai e alle sale delle comunità ecclesiali o religiose di cui al comma 3, lettera c)»;

3) dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente: «6. Le Regioni, le province e i comuni possono attivare specifiche iniziative di sostegno alle produzioni cinematografiche realizzate nei propri ambiti territoriali»;

t) all'articolo 20, al comma 2, le parole: «il direttore della fotografia» siano sostituite dalle seguenti: «l'autore della fotografia cinematografica»;

u) fermo restando quanto richiesto dalla condizione di cui alla lettera d) del presente parere, all'articolo 22:

1) al comma 1, alinea, le parole: «incrementare il numero di ingressi nelle sale» siano sostituite dalle seguenti: «razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche»;

2) al comma 1, lettera a), le parole: «delle sale operanti nel territorio comunale» siano sostituite dalle seguenti: «degli schermi presenti nel territorio provinciale»;

3) al comma 1, lettera d), la parola: «comunale» sia sostituita dalla seguente: «provinciale»;

4) al comma 1, la lettera e) sia soppressa;

v) all'articolo 24, comma 4, siano aggiunte, in fine, le parole: «previa adozione delle misure di tutela finalizzate a evitare qualunque azione di sfruttamento illegale»;

z) all'articolo 25, comma 3, la parola: «ammissione» sia sostituita dalla seguente: «emissione»;

aa) all'articolo 27:

1) il comma 1 sia soppresso;

2) siano riformulate le disposizioni di cui al comma 2 - relative alla disciplina applicabile in via transitoria - al fine di garantire adeguata tutela ai soggetti coinvolti in procedure in corso, prevedendo in particolare che alle domande di ammissione ai benefici che abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale continui ad applicarsi la normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, ferma restando la necessità di una rigorosa applicazione delle norme che regolano le successive fasi dell'iter, anche al fine di una revisione della misura dei finanziamenti da concedere; in particolare, inoltre, con riferimento alla disciplina transitoria per l'apertura di sale cinematografiche, dovrebbe essere introdotto il seguente periodo: «La normativa vigente in materia di apertura di sale cinematografiche di cui alla legge 4 novembre 1969, n. 1213, e successive modificazioni, rimane in vigore nel territorio delle regioni nelle quali non siano state emanate le leggi di cui all'articolo 22, comma

1»;

bb) all'articolo 28, comma 1, lettera e), siano aggiunte, in fine, le parole: «salvo quanto disposto dall'articolo 27 del presente decreto».